



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 9 agosto 2024 n.109

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1, comma 19 della Legge 22 dicembre 2023 n.194;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 30 luglio 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 2008 N.97 “PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DI GENERE” E SUCCESSIVE MODIFICHE E AL CODICE PENALE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della Legge 20 giugno 2008 n.97 e successive modifiche)

1. L'articolo 2 della Legge 20 giugno 2008 n.97 e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2

(Nozione di violenza contro le donne e di genere, violenza domestica)

1. Costituisce violenza nei confronti della persona ogni atto di violenza fondato sull'appartenenza sessuale o di genere che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata.
2. Il termine genere è riferito a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.
3. Costituisce violenza domestica l'atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner considerati equivalenti al coniuge, indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza sia o sia stato convivente della vittima.
4. Con il termine donna è da intendersi anche la minore di anni diciotto.
5. Rientra nella nozione di violenza psicologica qualsiasi comportamento intenzionale che pregiudichi gravemente l'integrità psicologica di un'altra persona, posto in essere mediante vari mezzi e metodi quali l'isolamento, il controllo, la coercizione, l'intimidazione, la denigrazione e l'umiliazione anche qualora riferite a persone vicine alla vittima.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 19 della Legge n.97/2008)

1. L'articolo 19 della Legge n.97/2008 è così sostituito:

“Art. 19

(Obblighi di segnalazione)

1. I Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine, tutti gli esercenti una professione sanitaria, pubblica o privata, nonché gli insegnanti di ogni ordine e grado sono tenuti a segnalare agli organi competenti i fatti di violenza sulle donne, sui minori o di genere, di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio ufficio o professione.
2. La finalità della segnalazione è quella di far conoscere i fatti di cui al comma 1, agli organi competenti ad adottare i provvedimenti volti a tutelare la vittima, ove risultino necessari.
3. La segnalazione non integra violazione del segreto d'ufficio o professionale.
4. A chi viola l'obbligo di segnalazione è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00).”.

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 19-bis alla Legge n.97/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 19 della Legge n.97/2008, è introdotto il seguente articolo 19-bis:

“Art. 19-bis

(Organi competenti a ricevere la segnalazione)

1. Qualora i fatti di violenza di cui all'articolo 19 integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o la vittima presenti formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere la segnalazione è il Commissario della Legge, Giudice Inquirente, il quale attiva le misure ed i programmi di protezione, qualora necessari. Se la vittima del reato di violenza è un minore, il Giudice Inquirente è tenuto a dare tempestiva comunicazione della notizia di reato al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ossia qualora i fatti di violenza non integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o in assenza di formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere la segnalazione è l'UOC Salute mentale, che deve convocare la vittima e, ove richiesto dalla medesima, all'esito delle opportune indagini, attivare le misure e i programmi di protezione previsti dai protocolli vigenti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove i fatti di violenza siano perpetrati ai danni di un minore o siano dal medesimo commessi, competente a ricevere la segnalazione è l'UOS Tutela Minori che deve attivarsi secondo quanto previsto nei protocolli vigenti.
4. Il coordinamento della rete anti violenza per quanto di competenza è affidato al Direttore del Dipartimento Territoriale e Sociosanitario, che si avvale di figure professionali dallo stesso individuate.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 20 della Legge n.97/2008)

1. L'articolo 20 della Legge n.97/2008, è così sostituito:

“Art. 20
(Diritto di intervento nei processipenali)

1. Nei procedimenti per violenza contro le donne, contro i minori o di genere l'Authority per le Pari Opportunità ha diritto di intervenire e di costituirsi partecivile.
2. A tal fine, il Giudice Inquirente dà tempestiva comunicazione della pendenza del procedimento penale all'Authority per le Pari Opportunità.
3. Nei procedimenti penali per violenza contro le donne, contro i minori o di genere, la vittima può liberamente accedere al fascicolo processuale in ogni stato e grado del procedimento indipendentemente dalla costituzione di parte civile, previa istanza motivata di richiesta di accesso a mezzo di procuratore.”.

Art. 5
(Introduzione dell'articolo 21-bis alla Legge n.97/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 21 della Legge n.97/2008, è introdotto il seguente articolo 21-bis:

“Art. 21-bis
(Richiamo verbale)

1. Il richiamo verbale è un provvedimento amministrativo di prevenzione adottato dal Comandante della Gendarmeria, o da suo delegato, nei confronti dell'autore di condotte integranti fattispecie di percosse, lesioni, minacce, atti persecutori o molestie sessuali, volto ad evitare che le stesse siano ripetute.
2. La persona, nel cui interesse può essere adottato il provvedimento di richiamo verbale, può avanzare apposita richiesta al Comandante della Gendarmeria qualora l'autore delle condotte sia chiaramente individuabile. La richiesta può essere avanzata nel caso in cui non sia già stata presentata querela al Commissario della Legge, Giudice Inquirente, e non siano stati commessi fatti integranti reati procedibili d'ufficio.
3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, eventuale documentazione e una descrizione dei soggetti a qualunque titolo coinvolti. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la assoluta riservatezza delle generalità del segnalante.
4. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, verificata la documentazione prodotta e, sentiti l'autore delle condotte e le persone informate sui fatti, valuta la gravità delle condotte e decide in ordine all'adozione del provvedimento di cui al comma 1.
5. Ove la richiesta di cui al comma 2 sia accolta, il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, convocato l'autore delle condotte, lo richiama verbalmente invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e informandolo sui centri di recupero e servizi disponibili sul territorio. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, redige processo verbale di cui viene notificata copia al soggetto richiedente e al soggetto destinatario del richiamo verbale.
6. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
7. Resta sempre la facoltà del soggetto richiedente il provvedimento di richiamo verbale, qualora ritenga essersi verificata una fattispecie di reato, di sporgere querela innanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino, rivolta al Commissario della Legge in qualità di Giudice Inquirente, ovvero alle Forze dell'Ordine che, in tal caso, dovranno darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria entro settantadue ore dal ricevimento.
8. Qualora il soggetto richiedente il provvedimento di richiamo verbale presenti querela in Tribunale, è tenuto a darne contestualmente comunicazione al Comandante della Gendarmeria. In

tal caso il procedimento innanzi al Comandante della Gendarmeria decade.

9. La querela di cui al comma 7 deve contenere una quanto più possibile dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte, e ad essa devono essere allegati gli elementi ovvero i mezzi di prova comprovanti quanto dichiarato.

10. La pena per i reati di cui al comma 1 è aumentata di un grado se il fatto è commesso da soggetto già richiamato ai sensi del presente articolo. Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso da soggetto già richiamato verbalmente.

11. Nel caso in cui la minaccia venga reiterata, tale condotta è punita a titolo di contravvenzione con la multa o la riprensione.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 22 della Legge n.97/2008)

1. L'articolo 22 della Legge n.97/2008, è così sostituito:

“Art. 22

(Misure cautelari speciali nel processo penale)

1. Il Giudice Inquirente, qualora proceda per un misfatto contro l'incolumità personale, la libertà personale o maltrattamenti familiari, commesso da persona convivente, a richiesta della persona offesa, può disporre l'allontanamento dell'indiziato o dell'imputato dalla casa familiare, con ordine di non farvi rientro e di non accedervi senza la sua autorizzazione, indicando, se del caso, le modalità di visita.

2. Il Giudice Inquirente, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, a richiesta della persona offesa, può prescrivere all'indiziato o al prevenuto di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. In ogni caso il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa non può essere inferiore ai 500 metri, salve comprovate ragioni esplicitate dal Giudice Inquirente.

3. Il Giudice, ricevuta la richiesta, assume ogni opportuna informazione, e provvede con decreto motivato, sentito l'imputato e, se del caso, il richiedente, salvi i casi d'urgenza.

4. Il Giudice Inquirente, su richiesta della persona offesa, e nel rispetto del contraddittorio, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il Giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia perduto efficacia. Tali misure, anche se adottate successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde efficacia il provvedimento di cui comma 1. Il provvedimento di cui al comma 4, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia anche qualora sopravvenga il provvedimento del Giudice Civile nella causa di separazione giudiziale od altro provvedimento del Giudice Civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

6. Il provvedimento di cui al comma 4 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.”.

Art.7

(Modifica dell'articolo 23 della Legge n.97/2008)

1. L'articolo 23 della Legge n.97/2008, è così sostituito:

“Art. 23

(Sostegno psicologico alle vittime di violenza nel processo penale e altre misure di tutela nell'istruttoria penale)

1. Qualora si proceda per misfatti contro l'incolumità personale, la libertà personale o per maltrattamenti compiuti in danno della persona, deve essere assicurato il sostegno psicologico alla vittima da parte di esperti quando la stessa sia ascoltata quale testimone ovvero durante i confronti con l'indiziato o con altri testimoni.
2. Qualora nel processo per uno dei misfatti di cui al comma 1 debba essere eseguita perizia giudiziaria e medico-legale, l'esperto deve essere scelto, preferibilmente, fra professionisti dello stesso sesso della vittima.
3. L'audizione della persona offesa deve avere luogo, di regola, in maniera da evitare la ripetizione della stessa. A tal fine il Giudice Inquirente adotta ogni misura opportuna, ivi compresa la videoregistrazione dell'audizione.
4. Il Giudice Inquirente deve, in ogni caso, assumere informazioni dalla parte lesa o da chi abbia denunciato i fatti di violenza entro e non oltre le quarantotto ore o, comunque, non oltre due giorni lavorativi, salvo proroghe per comprovati motivi. Tutti gli atti di indagine devono avvenire nel più breve tempopossibile.
5. Nel caso la persona offesa sia minore di età, il Giudice Inquirente procede all'esame della vittima del misfatto, a confronto con l'imputato o con testimoni, mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico o mediante l'utilizzo di altre idonee strumentazioni che ne garantiscano la riservatezza; l'audizione deve essere videoregistrata. Il minore deve sempre essere assistito da un esperto di psicologia infantile ausiliario del Giudice.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 29 della Legge n.97/2008)

1. L'articolo 29 della Legge n.97/2008, è così sostituito:

“Art. 29

(Sanzioni)

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 22, commi 1 e 2, e dall'articolo 27 della presente legge, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è punito con la pena stabilita dall'articolo 366 del Codice Penale.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 32 della Legge n.97/2008)

1. L'articolo 32 della Legge n.97/2008, è così sostituito:

“Art. 32
(Intervento delle Forze dell’Ordine)

1. Qualora per fatti di violenza di cui alla presente legge venga richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, queste devono attivarsi immediatamente.
2. Le Forze dell’Ordine possono entrare, anche coattivamente, nell’abitazione della vittima od in altri luoghi o pertinenze di proprietà privata ove la stessa o l’autore del fatto si trovino; devono porre fine al comportamento lesivo; devono rendere edotta la vittima dei suoi diritti, compreso quello di chiedere gli ordini di protezione.
3. In caso di pericolo attuale e concreto per l’incolumità della vittima, le Forze dell’Ordine si attivano affinché la medesima venga messa in sicurezza, per il tramite dei competenti Servizi Sociali, i quali devono intervenire secondo i protocolli vigenti, anche ai fini della temporanea collocazione in struttura protetta.
4. Ove i soggetti coinvolti siano minori, le Forze dell’Ordine devono contattare il Servizio di Tutela Minori. In tutti i casi nei quali il Servizio, anche a seguito di autonomo intervento od anche al di fuori della previsione del presente articolo, constati che vi sia una seppure temporanea inidoneità o impossibilità all’esercizio della potestà genitoriale, da parte di entrambi i genitori del minore, e sussista la necessità nell’immediato di metterlo in protezione, ne dispone la collocazione in struttura di ricovero protetta secondo i protocolli vigenti, dandone comunicazione al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza, entro le ventiquattro ore successive.
5. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di intervento di cui ai commi 3 e 4, il Comitato Esecutivo ISS è tenuto a garantire, per il tramite dei Servizi sociali e il Servizio Tutela Minori, il compimento di quanto di competenza, ovvero garantire i turni di reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.
6. In ogni caso le Forze dell’Ordine devono segnalare il fatto di violenza ai sensi dell’articolo 19-bis.
7. Le Forze dell’Ordine procedono al sequestro delle eventuali armi presenti nell’abitazione dell’autore del fatto, dandone comunicazione al Commissario della Legge, Giudice Inquirente, e al Comando della Gendarmeria per l’attivazione del procedimento di sospensione o revoca del porto d’armi o della patente di caccia.
8. L’obbligo di intervento immediato da parte delle Forze dell’Ordine sussiste anche a seguito di segnalazione che un soggetto autore di fatti di violenza si trova o si accinge alla guida di veicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche o in stato di alterazione psicofisica, adottando le misure preventive e cautelari necessarie.
9. Se la richiesta di intervento riguarda atti di persecuzione come definiti dalla legge, le Forze dell’Ordine, anche indipendentemente dalla querela della persona offesa, sono tenute ad allontanare il molestatore, effettuando le segnalazioni di cui alla presente legge.
10. Per tutti gli interventi deve essere redatto apposito verbale, che deve essere trasmesso al Comando della Gendarmeria – Ufficio violenza di genere e contro minori, all’UOC Salute mentale e all’UOS Tutela minori, qualora siano coinvolti soggetti minori. I dati raccolti sono trasmessi all’Authority per le Pari Opportunità.”.

Art. 10
(Introduzione dell’articolo 32-bis alla Legge n.97/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 32 della Legge n.97/2008 e successive modifiche, è introdotto il seguente articolo 32-bis:

“Art. 32-bis
(Affidamento familiare)

1. Al fine di individuare una sistemazione adeguata per i minori vittima di violenza o che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantirne l'educazione, è istituito, presso la UOS Tutela minori, il Registro dei soggetti disponibili ad accogliere tali minori.
2. Per essere iscritti nel Registro di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della Legge 30 aprile 2021 n.79.
3. I soggetti che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1, devono presentare istanza alla UOS Tutela Minori corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La UOS Tutela minori, valutata l'idoneità del soggetto, provvede alla relativa iscrizione nel Registro.
4. I soggetti che accolgono in affidamento un minore ricevono un contributo erogato dall'Istituto Sicurezza Sociale, per il tramite di delibera del Comitato Esecutivo dell'ISS, sulla base di tabelle specifiche basate su criteri obiettivi, adottate dal medesimo Comitato Esecutivo.”.

Art. 11
(Modifica dell'articolo 171 del Codice Penale)

1. L'articolo 171 del Codice Penale, è così sostituito:

“Art. 171
(Violenza sessuale)

1. Chiunque, usando violenza, minaccia, inganno, suggestione ipnotica o in veglia ovvero valendosi di altri mezzi idonei, costringe una persona o la induce a compiere o subire atti sessuali, è punito, con la prigionia di terzo grado.
2. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita da un grado a due gradi.
3. Se il fatto è commesso dall'ascendente, dall'adottante, dal tutore, dall'educatore, dall'insegnante, dal sanitario o da chi abbia l'affidamento di un minore per ragioni di vigilanza, educazione, istruzione o cura, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà, dalla tutela, dalla professione o dall'arte.”.

Art. 12
(Introduzione dell'articolo 171-bis al Codice Penale)

1. Dopo l'articolo 171 del Codice Penale e successive modifiche, è introdotto il seguente articolo 171-bis:

“Art. 171-bis
(Molestie sessuali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti a carattere sessuale, anche per mezzo delle comunicazioni sociali, viola gravemente la libertà e la dignità della persona che li subisce, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado o con la multa o con la riprensione.
2. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità.”.

Art. 13

(Modifica dell'articolo 172 del Codice Penale e successive modifiche)

1. L'articolo 172 del Codice Penale e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 172

(Circostanza aggravante)

1. Chiunque, nelle circostanze previste dall'articolo 171, commette congiunzione carnale è punito con la prigionia aumentata di un grado.
2. La pena è aumentata di un grado se il fatto di cui al comma 1 è commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero da colui che ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima.
3. La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di una persona diversamente abile.
4. La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di un minore.”.

Art. 14

(Introduzione dell'articolo 177-quinquies al Codice Penale)

1. Dopo l'articolo 177-*quater* del Codice Penale, è introdotto il seguente articolo 177-*quinquies*:

“Art. 177-quinquies

(Adescamento di minori)

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 172-*bis*, 173, 177, 177-*bis*, 177-*ter* e 177-*quater*, adesci un minore è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la prigionia di secondo grado.
2. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce, posto in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet, di altre reti o mezzi di comunicazione.”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 178 del Codice Penale)

1. L'articolo 178 del Codice Penale e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 178

(Decorrenza termine di prescrizione del reato)

1. Qualora i reati previsti agli articoli 153, secondo comma lettera a), 154-*bis*, 155, primo e secondo comma, 156, 156-*bis*, 167, 168, 168-*bis*, 171, 172, 172 *bis*, 173, 174, 175, 176, 176-*bis*, 177, 177-*bis*, 177-*ter*, 177-*quater*, 177-*quinquies* e 181-*bis*, siano commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'iscrizione della notizia di reato.”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 181-bis del Codice Penale)

1. L'articolo 181-bis del Codice Penale, è così sostituito:

“Art. 181-bis
(Atti persecutori)”

1. E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o ponendola in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi.
2. Qualora le molestie o le minacce di cui al comma 1 siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado.
3. Si procede a querela della persona offesa.
4. Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.
5. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.”.

Art. 17

(Modifica dell'articolo 6 del Decreto Delegato 31 maggio 2012 n.60)

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato 31 maggio 2012 n.60, è così sostituito:

“Art. 6
(Tavolo Tecnico)”

1. E' istituito un Tavolo Tecnico - Istituzionale finalizzato al coordinamento e all'attuazione degli obiettivi definiti nel presente decreto delegato, composto da:
 - a) un membro dell'Authority per le Pari Opportunità;
 - b) un membro del Corpo della Gendarmeria;
 - c) un membro del Corpo della Polizia Civile;
 - d) un membro del Corpo del Nucleo Uniformato Guardia di Rocca;
 - e) un membro della Direzione Generale ISS;
 - f) un membro dell'Ordine degli Avvocati;
 - g) un membro dell'Ordine degli Psicologi;
 - h) il Direttore del Dipartimento Istruzione o suo delegato;
 - i) il Direttore Generale dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino o suo delegato;
 - l) un rappresentante del Tribunale della Repubblica di San Marino.”.

Art. 18

(Protocolli operativi)

1. Il Tribunale della Repubblica di San Marino, le Forze dell'Ordine, l'Authority Pari Opportunità, l'UOC Salute mentale e l'UOS Tutela minori redigono, entro tre mesi dall'adozione

del presente decreto delegato, appositi protocolli contenenti procedure finalizzate alla messa in sicurezza e alla presa in carico delle vittime di violenza.

Art. 19
(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Delegato 20 marzo 2024 n.62. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 agosto 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi